

DOCUMENTO DI APPROFONDIMENTO SULL'USO PRIVATO DELLE APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE ASSEGNATE PER ESIGENZE DI SERVIZIO DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

∞ Normativa di riferimento:

La Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008), all'art. 2, comma 594, prevede che *“ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165 del 2001, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:*

- a) Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;*
- b) Delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;*
- c) Dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali”.*

Al comma 595 del medesimo articolo prevede inoltre che: *“nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze”.*

In merito ai sistemi di telefonia e di telecomunicazioni delle citate Amministrazioni, il Ministro per la Funzione Pubblica, con Direttiva del 30 ottobre 2001, aveva già dettato criteri di regolazione al fine di garantirne la diffusione in un'ottica di contenimento delle spese ed in particolare prescrivendo che l'assegnazione e l'uso dei sistemi telefonici, fissi e cellulari, devono rispondere all'interesse ed alle esigenze dell'Amministrazione, al miglioramento della qualità del lavoro e della produttività e alla capacità delle Amministrazioni di soddisfare i bisogni nuovi della collettività, in un quadro di economia ed efficienza.

∞ Il criterio di assegnazione: cosa si intende “per esigenze di servizio”

L'uso del telefono cellulare può essere concesso esclusivamente quando la natura delle prestazioni e dell'incarico richiedono pronta e costante reperibilità o quando sussistono particolari ed indifferibili esigenze di comunicazione che non possono essere soddisfatte con gli strumenti di telefonia e posta elettronica da postazione permanente.

A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, si intendono e rispondono ad “esigenze di servizio” le telefonate fatte:

- nell'ambito del circuito della rete aziendale;
- all'interno dei rapporti istituzionali;
- con organi di altre Amministrazioni Pubbliche di ogni tipo (dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di ogni altra forma prevista dalla Costituzione Italiana);
- con organismi elettivi di ogni ordine e grado;
- con organizzazioni associative;
- con aziende private con le quali l'Ente abbia consolidato un rapporto lavorativo.

Resta inteso che i telefoni cellulari assegnati dall'Ente devono essere utilizzati soltanto in caso di effettiva necessità.

∞ Utilizzo privato dell'apparecchio

L'utilizzo del telefono cellulare di servizio per telefonate personali è consentito esclusivamente quando l'utente si avvale della fatturazione separata a proprio carico delle telefonate private con un contratto del tipo dual billing, introducendo un codice che permette di addebitare i costi per l'uso privato su conto corrente personale.

In mancanza della suddetta sottoscrizione, non è consentito l'uso del cellulare di servizio per telefonate di carattere privato.

Ed infatti la citata Direttiva 30 ottobre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, *“Sistemi di telefonia e sistemi connessi di telecomunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”*, ha espressamente previsto che *“L'uso ai fini privati delle apparecchiature potrà avvenire solo in caso di contratto di dual billing (doppia fatturazione), introducendo il codice che permette di addebitare i costi per l'uso privato sul conto corrente personale del titolare dell'utenza. **Tutti gli assegnatari di apparecchiature di telefonia mobile sono tenuti ad attivare il contratto privato per l'impiego personale di tali sistemi.**”*

∞ Conclusioni:

Alla luce delle considerazioni sopra svolte emerge quindi che:

- a) il telefono cellulare può essere assegnato da parte dell'Ente pubblico solo in presenza di effettive esigenze di servizio, nel significato sopra esplicitato;
- b) l'uso del telefono cellulare per esigenze di servizio deve avvenire solo in caso di effettiva necessità, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica;
- c) l'uso del telefono cellulare oggetto di assegnazione può avvenire anche per esigenze private in quanto tali, e quindi non limitate a meri motivi emergenziali, purché:
 - a. sia attivato il dual billing (doppia fatturazione);
 - b. l'assegnatario attivi un contratto privato per l'impiego personale.

Ed invero, beneficiare delle tariffe agevolate di cui alla Convenzione Consip in essere per l'effettuazione di telefonate di natura strettamente personale, potrebbe configurare il reato di peculato di cui all'art. 314 codice penale in capo all'assegnatario dell'apparecchiatura telefonica.

L'ambito di applicazione delle tariffe agevolate di cui alla Convenzione Consip è infatti limitato alle telefonate effettuate per esigenze di servizio.